

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1869 del 19/04/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA OGNIBENE POWER SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1906 del 15/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove APRILE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.2037/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "OGNIBENE POWER Spa" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**OGNIBENE POWER Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via E. Ferrari n.2** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/4952 del 14/01/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 4/02/2021 al PG/17784 e in data 25/02/2021 al PG/30028;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - con atto PG/23684 del 15/02/2021 integrata con lettera PG/55743 del 12/04/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia in data 9/02/2021 al PG/20510;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"OGNIBENE POWER Spa"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via E. Ferrari n.2** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto 8647/202/2012 del 13/02/2014 integrata con DET-AMB-2017-2544 del 19/05/2017 e modificata successivamente con DET-AMB-2018-2649 del 28/05/2018.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **“OGNIBENE POWER Spa”** è autorizzata ad effettuare nello stabilimento per l’attività di **produzione e lavorazione di apparecchiature oleodinamiche** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Ing. E. Ferrari n.2 – Loc. Mancasale**, Provincia di Reggio Emilia, la modifica indicata nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto di 230 gg/anno è fissato in **9515 Kg/anno**.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.1a - 1b – POSTAZIONI DI SALDATURA
 EMISSIONE N.2 – POSTAZIONI DI SALDATURA
 EMISSIONE N.3 – LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI
 EMISSIONE N.4 - 5 – LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI
 EMISSIONE N.27 – POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO
 EMISSIONE N.28 – LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI
 EMISSIONE N.29a/29b – POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATE E CAPPE DI STAZIONAMENTO
 EMISSIONE N.30 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI CNC
 EMISSIONE N.31 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI – LUCIDATURA
 EMISSIONE N.32 – N.2 T.E.M.
 EMISSIONE N.34 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI
 EMISSIONE N.35a/35b – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI A SECCO
 EMISSIONE N.36 – LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO
 EMISSIONE N.37 – LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO
 EMISSIONE N.38 – RICAMBIO ARIA LOCALE RICERCA E SVILUPPO
 EMISSIONE N.39 – CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1214,8 kw

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **14 Giugno 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **21 Giugno 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% di input di solvente
Valore limite di emissione fase di verniciatura/cottura: 50 mg/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1/a	POSTAZIONI SALDATURA DI	15000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	(1)
E1/b	POSTAZIONI SALDATURA DI	4500	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	(1)
E2	POSTAZIONI SALDATURA DI	10000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	(1)
E3	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	24000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	(1)
E4-E5	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	21000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	< 10	(1)

E8-E9	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PREMONTAGGIO)	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E10	ARIA CALDA RISCALDAMENTO MONTAGGIO PEZZI	2400	Oltre il colmo del tetto	15	---	-----	
E11	TUNNEL PRETRATTAMENTO (ingresso)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E12	BRUCIATORE A GAS METANO RISCALDAMENTO PRETRATTAMENTO DA 212 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	TUNNEL PRETRATTAMENTO (uscita)	1200	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E14	FORNO DI ASCIUGATURA	1150	Oltre il colmo del tetto	15	-----	-----	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 94 KW PER FORNO ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CABINA N.1 - VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E17	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E18	FORNO DI COTTURA N.1	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E19	BRUCIATORE A GAS METANO DA 127 KW PER FORNO N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

E20	CABINA N.2 – VERNICIATURA AUTOMATICA FINALE ALL'ACQUA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C- Tot)	< 3 < 50	
E21	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER RISCALDAMENTO CABINA DI VERNICIATURA N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E22	FORNO COTTURA N.2	1800	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C- Tot)	< 3 < 50	
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 162 KW PER FORNO N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E24	TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C- Tot)	< 3 < 50	
E25	RAFFREDDAMENTO CONDIZIONATO	1500	Oltre il colmo del tetto	15	---	----	
E26	USCITA TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	4000	Oltre il colmo del tetto	15	---	----	
E27	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	(1)
E28	LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	12000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Ne bbie oleose Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammonica (NH3)	< 10 < 5 < 5 < 5	(1)
E29a/E29b	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E CAPPE DI STAZIONAMENTO	40000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	

E30	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI CNC	8000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	(1)
E31	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI, LUCIDATURA	3500	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	(2)
E32	N.2 T.E.M.	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare Ammoniaca COV (come C-Tot) Ossidi di Azoto (NO2) Ossidi di zolfo (SO2)	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	(3)(4)
E33	CABINA DI VERNICIATURA ALL'ACQUA (PEZZI SPECIALI)	4000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (come C-Tot)	< 3 < 50	
E34	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI	4000	Oltre il colmo del tetto	22.5	Materiale Particellare/Nebbie oleose	< 10	(1)
E35a/E35b	LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI A SECCO	46000	Oltre il colmo del tetto	22,5	Materiale Particellare	< 10	
E36	LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO	12,5 Tiraggio naturale	Oltre il colmo del tetto	22,5	COV (come C-Tot)	----	(5)
E37	LAVATRICE AD ALCOOL MODIFICATO	15 Tiraggio naturale	Oltre il colmo del tetto	22,5	COV (come C-Tot)	----	(5)
E38	RICAMBIO ARIA LOCALE RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

E39	CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1214,8 kw	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
(1) Per tale emissione trattandosi, di variazione delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa è sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.		
(2) Per tale emissione, trattandosi di variazione della denominazione e delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa è sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.		
(3) I limiti di emissione per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.		
(4) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento, variazione delle ore di funzionamento, e tenuto conto che la stessa è sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06		
(5) Per tale emissione vista la esigua portata non viene fissato alcun limite di emissione e la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.		

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del materiale particolato/nebbie oleose, dell'ammoniaca, dei fosfati e dei COV (come C-Tot.) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche delle emissioni con periodicità almeno semestrale per le emissioni **E8-E9-E16-E18-E20-E22-E24-E33** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E8-E9-E16-E18-E20-E22-E24-E33**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.8 - 9 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 33 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1/a - 1/b - 2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 13 - 27 - 28 - 29a/29b - 30 - 31 - 32 - 34 - 35a/35b.

4) I campionamenti sull'emissione n.29 e n.35 dovranno essere eseguiti prima dello sdoppiamento dei camini in 29a – 29b e 35a – 35b.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/4952 del 14/01/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 4/02/2021 al PG/17784 e in data 25/02/2021 al PG/30028.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità calcolati in previsione dell'installazione delle nuove sorgenti oggetto della presente domanda, in prossimità dei recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta, risultano inferiori ai limiti associati alle classificazioni acustiche di pertinenza.

Inoltre dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine, risulta un livello in operam ed in previsione tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali previste, gli interventi oggetto della presente domanda risultano conformi in previsione alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.